

Caso Grinzane Cavour, a Soria 14 anni e mezzo di carcere Il difensore: «Una sentenza ingiusta e di inaudita gravità»



Giuliano Soria

TORINO. La sua creatura, il premio letterario Grinzane Cavour, lo aveva fatto diventare uno degli operatori culturali più conosciuti e influenti d'Italia. Da ieri il torinese Giuliano Soria è un condannato a 14 anni e sei mesi di carcere per reati che spaziano dalla malversazione alle molestie sessuali. Così ha deciso il tribunale di Torino, che ha processato Soria per l'uso disinvolto dei milioni che riceveva dagli enti pubblici e per i maltrattamenti che - secondo l'accusa - riservava ai propri collaboratori. «È una sentenza che appare di inaudita severità e quindi ingiusta», tuona l'avvocato Aldo Mirate dal fronte della difesa. Il collegio presieduto da Paola Trovati ha inflitto a Soria una pena più alta di quella (dodici anni) chiesta dai pubblici ministeri Gabriella Viglione, Valerio Longi e Stefano Demontis. Soria - che attualmente

insegna letteratura spagnola all'Università Roma 3 - non è stato il padre del premio, che aveva visto la luce nel 1982 per iniziativa di un sacerdote, ma è stato il manager che lo ha portato al successo internazionale. A gettare il sassolino nell'ingranaggio fu, nel 2009, il maggiordomo di casa Soria: un ventitreenne dall'aria timida originario delle Mauritius, Nitish, che denunciò di essere vittima di angherie, insulti razzisti («Sporco negro, sei uno schiavo») e persino molestie sessuali. La Guardia di Finanza cominciò a interessarsi anche ai conti del Grinzane e scoprì che Soria utilizzava una parte dei contributi della Regione e del Ministero dei Beni culturali a scopi privati, come i lavori edili nelle sue case a Torino, Ospedaletti (Imperia) e Parigi. Il premio chiuse i battenti e i suoi beni furono acquisiti dalla Fondazione Bottari Lattes.



La bicicletta del vigile a terra travolta dal suv

Milano, rom investì vigile con un suv il giovane sconterà quindici anni perché era minorenne all'epoca dei fatti

MILANO. Il tribunale per i minorenni di Milano ha condannato a 15 anni di reclusione Remi Nikolic, il giovane rom che nel gennaio 2012 a bordo di un Suv travolse e uccise l'agente di polizia locale Niccolò Savarino. Davanti al tribunale ordinario il nomade avrebbe rischiato l'ergastolo, ma dopo due mesi dall'arresto e a seguito di una battaglia legale si scoprì che il giovane all'epoca dei fatti era minorenne. Il pm aveva chiesto per l'imputato 26 anni. Nikolic ha quasi 19 anni ed è detenuto al penitenziario minorile.

Genova, pena confermata in Appello per l'ex parroco don Riccardo Seppia

GENOVA. È stata confermata in Appello la condanna a 9 anni, sei mesi e 20 giorni di carcere per don Riccardo Seppia, ex parroco di Sestri Ponente alla periferia occidentale di Genova, per violenza sessuale su minori, tentata induzione alla prostituzione minorile, offerte plurime di droga e cessione di cocaina. Sentenza arrivata dopo due ore e mezza di Camera di consiglio della corte presieduta da Maria Rosaria D'Angelo, che ha accolto la richiesta del pg Valeria Fazio di conferma del primo grado. Pena invece ridotta da 5 anni a 4 anni ed 8 mesi per l'ex seminarista Emanuele

Alfano (induzione alla prostituzione minorile) il cui appello è stato accorpato a quello di Seppia, trattandosi di vicende parallele e collegate. Il difensore dell'ex sacerdote, Paolo Bonanni, che aveva chiesto l'assoluzione, ha annunciato ricorso in Cassazione. Il processo si è svolto a porte chiuse, presente l'ex parroco che, nella scorsa udienza, aveva chiesto scusa per suo il comportamento, sostenendo di non aver messo in pratica le fantasie manifestate in telefonate intercettate dagli investigatori. (D.Framb.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA VITA INDIFESA

La Cassazione accoglie il ricorso dei genitori: se avessero saputo della malformazione avrebbero potuto interrompere la gravidanza. Ma gli esami diagnostici non la evidenziarono

Non abortì, coppia risarcita

Il figlio nasce con la spina bifida: «Il medico paghi i danni»

può stabilire un risarcimento del danno. Ribadendo un orientamento già espresso in sentenze precedenti, così si è espressa la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza depositata ieri (la n. 7269/13), in cui la Corte ha accolto il ricorso di una coppia il cui figlio è nato affetto da spina bifida. Secondo quanto riportato, la donna durante la gravidanza aveva effettuato alcuni esami per accertare eventuali malformazioni del feto, ma dall'ecografia morfologica non era risultato nulla di anomalo e lei non aveva ritenuto opportuno sottoporsi all'amniocente-

si. Il bambino era poi nato con una grave malformazione che aveva portato la donna a citare in giudizio il proprio ginecologo sostenendo che, se fosse stata a conoscenza della patologia, non avrebbe portato a termine la gravidanza. Nel 1997 il giudizio di primo grado aveva condannato il medico a un cospicuo risarcimento, ritenendo che la mancata diagnosi «avesse impedito alla gestante di esercitare il diritto di chiedere l'interruzione di gravidanza» secondo la legge 194. Dieci anni dopo però, la Corte d'Appello di Firenze aveva riformato la sentenza ritenendo che si era sì in presenza di un'inadempienza del medico ma, richiamando la stessa legge 194, «perché possa es-

sere praticata l'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 90 giorni non è sufficiente che siano accertati processi patologici nel feto, ma è necessario che si determini un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». E su questo non erano emersi elementi nell'istruttoria, così come «non erano emersi elementi indicativi della concreta volontà della gestante di esercitare il diritto alla interruzione di gravidanza». La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della coppia osservando che «non v'ha dubbio che il primo bersaglio dell'inadempienza del medico è il diritto dei genitori di essere informati, al fine, indipendentemente dall'eventuale




maturazione delle condizioni che abilitano la donna a chiedere l'interruzione della gravidanza, di prepararsi psicologicamente e, se del caso, anche materialmente, all'arrivo di un figlio menomato». Ma un passaggio in particolare suscita perplessità. Per i giudici di Piazza Cavour, è legittimo per il magistrato «assumere come normale e corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informata di gravi malformazioni del feto e conseguentemente di ricondurre al difetto di informazione, come alla sua causa, il mancato esercizio di quella facoltà». Il caso ora torna alla Corte d'Appello di Firenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DI EMANUELA VINAI

I futuri genitori hanno il diritto di essere informati sulle malformazioni del feto «indipendentemente dalla eventuale maturazione delle condizioni che abilitano la donna a chiedere l'interruzione di gravidanza» e se il medico manca questo adempimento la corte

Dalla scelta di Benedetto all'elezione di Francesco



Da Benedetto a Francesco due ebook per raccontare un momento unico nella storia della Chiesa

Acquistali su avvenire.it

In formato PDF o EPUB
a € 1,99 cad.

Avvenire
il quotidiano dei cattolici